LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 4

MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA, NONCHÉ DI FINANZIAMENTO E ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

omissis

Art. 4

(Finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)

- 1. omissis
- 2. omissis
- 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18-bis (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), introdotto dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti:
 - "2-bis I comitati hanno il compito di:
 - a) operare, nell'ambito della programmazione delle attività camerali e d'intesa con le Camere, per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria secondo i principi del mainstreaming e dell'empowenment;
 - b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;
 - c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
 - d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell' imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;
 - f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;
 - g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;
 - h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne;
 - i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.
 - 2-ter I comitati, in accordo con le Camere di Commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerali responsabili della segreteria del comitato, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e provinciale promossi dal Sistema camerale.
 - 2-quater Le Camere di Commercio assicurano un adeguato sostegno tecnico e finanziario ai comitati tale da garantirne il funzionamento."